

Sul silenzio davanti alla Consob decide la Corte Ue

MARKET ABUSE

Apertura della Consulta sulla possibilità di rafforzare le garanzie

Sarà la Corte di giustizia a dovere chiarire se, in materia di illeciti finanziari come l'insider trading, il diritto al silenzio può essere esteso dal penale all'amministrativo e quindi essere legittimamente opposto alle richieste di Consob. La Corte costituzionale, così, con l'ordinanza n. 117 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, ha chiesto ai giudici del Lussemburgo di stabilire se per il diritto comunitario chi è sospettato di market abuse nella sue varie declinazioni (il caso riguardava un abuso d'informazioni privilegiate) ha il diritto di non rispondere alle domande della Consob nella sua attività di vigilanza sui mercati finanziari.

La questione esaminata dalla Consulta, e sulla quale dovranno ora pronunciarsi anche i giudici europei, nasce dalla vicenda dell'amministratore di una società sottoposto a una pesante sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della Consob su operazioni finanziarie sospette da lui compiute. L'interessato aveva impugnato la sanzione, sostenendo di aver sem-

plicemente esercitato il diritto costituzionale di non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità.

La Corte di cassazione, investita del caso, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma del Testo unico sulla finanza che prevede una sanzione da 50.000 a un milione di euro a carico di chi «non ottempera nei termini alle richieste della Consob».

I dubbi della Cassazione, peraltro, sono, avverte la Consulta, corroborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nonostante l'assenza di un riconoscimento esplicito del diritto al silenzio nel testo della Convenzione dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo ha in numerose occasioni affermato che il diritto a restare in silenzio e a non contribuire in alcun modo alla propria incriminazione è centrale nella definizione di giusto processo. Si tratta infatti di un diritto che intende proteggere l'accusato da indebite pressioni dell'autorità per provocarne la confessione.

È vero però che la norma in questione, l'articolo 187 quinquiesdecies del Tuf, è stata prevista sulla base di uno specifico obbligo comunitario (direttiva 2003/6/Ce). Sanzione per chi non collabora, anche evitando di rispondere alle domande della autorità di vigilanza, oggi

confermata anche dal Regolamento Ue n. 596/2014 e da una giurisprudenza comunitaria almeno permisiva sul punto.

Tuttavia, si tratta, ricorda la Consulta, di giurisprudenza che si è formata con riferimento a persone giuridiche e non fisiche, e in larga misura in epoca antecedente all'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Inoltre va tenuto presente che la stessa Corte di giustizia europea ha, poco più di un anno fa, con la proverbiale sentenza Di Puma, riconosciuto il carattere punitivo delle sanzioni amministrative previste nell'ordinamento italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Il che, osserva l'ordinanza, «parrebbe suggerire la necessità di riconoscere all'autore dell'illecito una garanzia analoga a quella che gli viene riconosciuta in materia penale. È evidente, infatti, che ritenere sussistente – al pari di quanto avviene nel diverso ambito degli illeciti concorrenziali – un obbligo del trasgressore di rispondere a quesiti di mero fatto, salva la possibilità di dimostrare successivamente che i fatti esposti hanno un significato diverso da quello considerato dall'autorità competente, si risolve in una limitazione significativa della portata del principio» per cui nessuno è tenuto ad accusare se stesso.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

